



# COMUNE DI CASAMARCIANO

Città Metropolitana di Napoli

## ORDINANZA n.15/2020

**OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO ALLA  
DIFFUSIONE DELLA PANDEMIA DA CORONAVIRUS COVID-19**

### IL SINDACO

#### VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- gli artt. 50 e 54 D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 3 D. Lgs. 1/2018 (Codice della Protezione Civile);

**LETTA** la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di Protezione Civile prot. COVID/0010656 del 03/03/2020, in conseguenza degli eventi di emergenza epidemiologica da virus COVID-19 che ha colpito l'intero territorio nazionale, con cui sono state deliberate linee guida di articolazioni operative cui attenersi per fronteggiare gli avvenimenti in questione;

#### VISTI

- il D.P.C.M. del 25/03/2020 e del 01/04/2020;
- le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania dalla n. 1/2020 alla n. 26/2020, con cui sono state predisposte misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del virus COVID-19;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale;
- la Circolare del Ministero della Salute del 21/02/2020;
- il D.L. n. 6/2020 recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il D.L. n. 18/2020 recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il D.L. n. 19/2020 recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- l'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 avente ad oggetto: *"Ulteriori misure urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili"*;

#### CONSIDERATI



# COMUNE DI CASAMARCIANO

*Città Metropolitana di Napoli*

l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e la finalità di ridurre quanto più possibile il rischio di contagio con l'imprescindibile limitazione degli spostamenti non necessari dei cittadini;

**RILEVATA** la dichiarazione di pandemia resa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11/03/2020;

**RAVVISATA** la necessità di provvedere all'emanazione di misure di competenza comunale volte a garantire la salute pubblica nonché la pubblica e privata incolumità;

**CONSIDERATO** che la presente ordinanza integra le misure di contenimento già disposte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in continuità amministrativa con le Ordinanze Sindacali nn. 12 e ss. rese dal Comune di Casamarciano;

## **ORDINA**

per tutto quanto in premessa, a tutela della salute pubblica nonché della pubblica e privata incolumità, in ragione dell'emergenza epidemiologica derivante dal coronavirus COVID-19, l'adozione delle seguenti ed ulteriori misure di contenimento:

**I) a partire dal 4 aprile 2020 e sino al 14 aprile 2020**, salvo proroga, sono sospese le attività di tutti i cantieri edili, sia pubblici sia privati, ubicati sul territorio comunale, ad eccezione dei casi di comprovata urgenza ovvero sia allorquando la sospensione delle attività può comportare il permanere di uno stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Nei casi in cui l'interruzione del cantiere non sia immediatamente possibile per il permanere di uno stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità, il Responsabile del cantiere deve fornire tempestiva comunicazione alla Polizia Locale al fine di chiudere le attività nel più breve tempo possibile e con l'adozione di tutte le misure necessarie di sicurezza per il personale ivi operante, il quale dovrà essere munito degli strumenti di protezione individuale indispensabili per evitare il diffondersi dell'epidemia in atto.

**II) A partire dal 4 aprile 2020 e sino al 14 aprile 2020**, salvo proroga, per effetto dell'ordinanza n. 25/2020 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, è assentito lo spostamento pedonale o veicolare nel territorio del Comune di Casamarciano **esclusivamente** per comprovate esigenze di necessità ovvero per ragioni correlate ad esigenze primarie delle persone derivanti dall'approvvigionamento di alimenti e/o farmaci, dalle esigenze degli animali di affezione, **per il tempo strettamente indispensabile e comunque in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora ovvero per raggiungere l'esercizio commerciale**



# COMUNE DI CASAMARCIANO

*Città Metropolitana di Napoli*

**viciniore (salvo la sussistenza di comprovate ragioni di bisogno e/o urgenza e/o forza maggiore).**

**III) A partire dal 4 aprile 2020 e sino al 14 aprile 2020**, salvo proroga, è ordinata la chiusura **entro e non oltre le h. 19:00** di tutti gli esercizi commerciali e di tutte le attività aperte al pubblico, ad eccezione di negozi alimentari, supermercati, farmacie e parafarmacie.

**IV) A partire dal 4 aprile 2020 e sino al 14 aprile 2020**, salvo proroga, è disposto il divieto di esercizio di commercio ambulante e di vendita di prodotti di qualsivoglia genere attraverso postazioni ambulanti sul territorio comunale.

**V) Nelle giornate di domenica 5 aprile 2020, di domenica 12 aprile 2020 e di lunedì 13 aprile 2020 è ordinata la chiusura di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale, eccezion fatta per le farmacie e parafarmacie, le quali dovranno osservare i seguenti orari: dalle ore 10:00 alle ore 12:00.**

**VI) A partire dal 4 aprile 2020 e sino al 14 aprile 2020**, salvo proroga, è disposta la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado su tutto il territorio comunale anche per il personale amministrativo nonché in generale per tutto il personale in servizio.

**VII) A partire dal 4 aprile 2020 e sino al 14 aprile 2020**, salvo proroga, sono vietate le attività di accensione di fuochi nonché l'accensione di residui vegetali, materiale agricolo o forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture di arbusti e sterpaglia.

**VIII)** Agli amministratori di condominio è ordinato di provvedere nel più breve tempo possibile agli interventi di sanificazione degli spazi comuni e dei cortili, con l'obbligo di inoltrare all'Ente comunale (III Settore Tecnico) le certificazioni delle sanificazioni effettuate.

## **DISPONE**

-di comunicare la presente ordinanza:

- alla Prefettura – U.T.G. di Napoli;
- alla Regione Campania – Unità di Crisi Regionale Emergenza Epidemiologica da COVID-19;
- al Comando di Polizia Municipale di Casamarciano;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Tufino;
- al Commissariato Polizia di Stato di Nola;

-di pubblicare la presente ordinanza sull'Albo pretorio nonché sul sito istituzionale del Comune di Casamarciano.

## **AVVERTE**

Casamarciano (NA) C.A.P. 80032 Piazza Umberto I  
[protocollo@comune.casamarciano.na.it](mailto:protocollo@comune.casamarciano.na.it)



# COMUNE DI CASAMARCIANO

*Città Metropolitana di Napoli*

- che avverso la presente ordinanza sono ammissibili il ricorso al TAR territorialmente competente ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di Legge;  
- che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 c.p. (arresto fino a tre mesi o ammenda fino a € 206,00).

Dalla Residenza Municipale, 03 aprile 2020

F.to IL SINDACO  
Avv. Andrea Manzi